

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI ACOMO IDA PONESSA

Il giorno 29 Ottobre 2020 alle ore 18:00, si è tenuta l'Assemblea dell'ACMO Ida Ponessa. Nella modalità di videoconferenza per come previsto dall'art. 5 del DPCM del 18/10/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Segretario e Presidente dell'Assemblea;
 2. Relazione Associativa;
 3. Relazione Amministrativa e Bilancio Consuntivo 2019;
 4. Interventi programmati dei Soci sulla Relazione associativa e sul Bilancio Consuntivo con relativa espressione di voto;
 5. Bilancio di previsione 2020: ratifica delibera del consiglio Direttivo del 19-12-2020 con relativa espressione di voto;
 6. Relazione del Revisore dei Conti con relativa espressione di voto;
 7. Adeguamento statuto a seguito della riforma del Terzo Settore;
 8. Elezione Revisore dei Conti;
 9. Elezione Consiglio Direttivo.
- Si informano i presenti che l'assemblea è registrata.

1. Nomina Segretario e Presidente dell'Assemblea

Interviene il presidente dell'associazione Aldo Riccelli che saluta i convenuti e propone quale presidente dell'assemblea la dott.ssa Laura Tallarico e segretario dell'assemblea Barbara Dornetta. L'assemblea accetta e l'ufficio di presidenza si insedia.

Il presidente dell'assemblea Laura Tallarico saluta i presenti e fa presente che in prima convocazione è stata accertata la mancanza del numero legale dei soci e quindi l'assemblea non era validamente costituita.

All'orario previsto per la seconda convocazione viene verificata la validità della seduta attraverso appello nominativo di tutti i soci presenti nel relativo libro sociale e risultano presenti n. 34 soci e n. 23 soci rappresentati per delega. È presente anche il revisore dott. Aldo Munizza. L'assemblea è validamente costituita ed è possibile procedere con i lavori.

In questa fase si procede alla nomina del Comitato Elettorale; e si propongono i soci Scalzo Valeria, Destito Annamaria e Genovese Rosaria.

2. Relazione Associativa

Si procede alla lettura della relazione associativa riferita alle attività svolte nel corso dell'ultimo anno e alle iniziative che si intende intraprendere nel corso del prossimo (All. 1).

3. Relazione Amministrativa e Bilancio Consuntivo 2019

Si procede alla lettura della relazione amministrativa e illustra il bilancio Consuntivo 2019 (All. 2.). Si evidenzia che tutte le spese sono state autorizzate sempre con decisioni unanimi e che le stesse sono opportunamente giustificate da documenti contabili che sono stati messi a disposizione dei Soci nella fase pre assembleare e del Revisore dei Conti.

4. Interventi programmati dei Soci sulla Relazione associativa e sul Bilancio Consuntivo con relativa espressione di voto

Si procede alla votazione per alzata di mano dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 accompagnato dalla relazione associativa. Non votano i componenti del Consiglio Direttivo.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità degli aventi diritto.

5. Bilancio di previsione 2020: ratifica delibera del consiglio Direttivo del 19-12-2020 con relativa espressione di voto

Viene presentato il bilancio di previsione 2020 per come approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 19 dicembre 2019 (All. 3). Si illustrano le categorie, gli importi ed i criteri seguiti nella redazione del bilancio preventivo 2020, predisposizione basata su ipotesi ragionate e comunque verosimili.

Si procede alla votazione per alzata di mano della ratifica del Bilancio di Previsione 2020. Non votano i componenti del Consiglio Direttivo.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità degli aventi diritto.

6. Relazione del Revisore dei Conti con relativa espressione di voto

Viene data lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All. 4). Si procede alla votazione per alzata di mano.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità degli aventi diritto.

7. Adeguamento statuto a seguito della riforma del Terzo Settore

Viene data lettura integrale delle modifiche dello Statuto necessarie per l'adeguamento al codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017 (All. 5). Si procede alla votazione per alzata di mano.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità degli aventi diritto.

8. Elezione Revisore dei Conti

Il presidente dell'assemblea richiama l'attenzione dei componenti del Comitato Elettorale e fa presente che è pervenuta la seguente candidatura Dott. Aldo Munizza.

Il Comitato Elettorale valutate le eventuali incompatibilità o gli altri incarichi già ricoperti ritiene che la candidatura sia regolare.

Il presidente dell'assemblea quindi pone ai voti l'elezione del Revisore dei Conti, Dott. Aldo Munizza.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità degli aventi diritto.

9. Elezione Consiglio Direttivo

Il presidente dell'assemblea richiama l'attenzione dei componenti del Comitato Elettorale e fa presente che sono pervenute le seguenti candidature a componenti del Consiglio Direttivo:

Aldo Riccelli

Barbara Dornetta

Vincenzo Nania

Saverina Perciamontani

Pietro Maria Barberio

Antonella Ponessa

Anna Antonia Nisticò

Rossella Scalise

Lazzaro Bonaventura

Annamaria Colosimo

Cesare Stranges

Il Comitato Elettorale valutate le eventuali incompatibilità, la regolarità della posizione all'interno del libro dei soci o gli altri incarichi già ricoperti ritiene che le candidature siano regolari ed accerta che gli undici candidati sono presenti.

Il presidente dell'assemblea a questo punto fa presente, dopo aver accertato che nessun candidato intende ricoprire la carica di consigliere supplente, che lo Statuto attuale (prima delle modifiche) prevede un massimo di 9 componenti del Consiglio Direttivo sebbene all'unanimità dei presenti l'Assemblea può valutare l'ampliamento dell'organo consiliare e ciò si rende necessario considerata l'espansione che sta avendo sul territorio l'associazione. Si apre la discussione al termine della quale il presidente dell'assemblea pone ai voti l'ampliamento dei componenti del Consiglio Direttivo da 9 membri ad 11 membri.

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea approva all'unanimità degli aventi diritto.

Il presidente dell'assemblea pone ai voti l'elezione dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo,

Aldo Riccelli

Barbara Dornetta

Vincenzo Nania

Saverina Perciamontani

Pietro Maria Barberio

Antonella Ponessa

Anna Antonia Nisticò

Rossella Scalise

Lazzaro Bonaventura

Annamaria Colosimo

Cesare Stranges

Contrari nessuno

Astenuti nessuno


L'assemblea approva all'unanimità degli aventi diritto.

Il presidente dell'assemblea considerate le incombenze propone ai componenti neoeletti del Consiglio Direttivo di riunirsi il prima possibile, magari anche al termine di questa riunione, per procedere alla elezione quantomeno del Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e discutere la seduta si chiude alle ore 20:00

Il Segretario

Barbara Dornetta



Il Presidente

Laura Tallarico



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrato il 18/11/2020 al n° 1948

Serie 3 Imposta versata Euro 5000

IL FUNZIONARIO


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CALABRESE MALATI ONCOLOGICI

“IDA PONESSA”

ETS – ODV

Art. 1 – Costituzione e sede legale

- c.1 È costituita fra i presenti l'associazione di volontariato non riconosciuta denominata “Associazione Calabrese Malati Oncologici Ida Ponessa ETS – ODV, in acronimo ACMO da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Sorbo San Basile in via Europa 48, 50.
- c.2 L'associazione esplica la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Calabria. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della provincia, nonché istituire sedi distaccate anche in altri luoghi.
- c.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- c.4 L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, dal Codice Civile ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), delle relative norme di attuazione, dalle leggi regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- c.5 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- c.6 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 2 – Finalità e attività

- c.1 L'associazione Acmo è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
- c.2 L'Associazione ha lo scopo di perseguire le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale ed educative nell'ambito delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. L'Associazione svolge la propria attività anche a favore dei malati oncologici, attraverso un volontariato attivo e diretto alla cittadinanza in generale; si propone di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- interventi e servizi sociali;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività (diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime):

- Assistenza sanitaria;
- Assistenza sociale e sociosanitaria;
- Assistenza e terapia domiciliare;
- Assistenza spirituale;
- Accompagnamento degli assistiti;
- Trasporto degenti ed accompagnatori;
- Informazione, prevenzione e diagnosi precoce di patologie in generale ed anche oncologiche;
- Formazione.

c.3 L'associazione potrà istituire borse di studio in generale ed anche per personale sanitario addetto all'assistenza oncologica con particolare riguardo a quella domiciliare, nel rispetto comunque delle specifiche finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria. L'associazione potrà intervenire a sostegno di tutte le organizzazioni ed enti pubblici e privati che operano nello stesso campo. Per realizzare le proprie finalità l'associazione potrà:

- Promuovere lo sviluppo di attività di studio e di ricerca, di iniziative editoriali;
- Promuovere manifestazioni pubbliche e ogni altra attività, a proprio nome o in unione con altri, che possa riuscire utile ai fini indicati sopra;
- Promuovere convenzioni con enti pubblici e privati per raggiungere gli scopi associativi;
- Organizzare corsi sulla prevenzione, sulla ricerca e sulla terapia in generale ed anche dei tumori;
- Organizzare corsi di formazione anche per i volontari;
- Promuovere rapporti di collaborazione anche con istituzioni oncologiche nazionali ed estere;
- Stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione anche in campo oncologico e per una corretta assistenza ai malati oncologici;
- Costruire, acquistare o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio delle proprie attività;
- Promuovere iniziative nelle scuole per sensibilizzare al volontariato;
- Promuovere i valori della solidarietà, della gratuità, dell'accoglienza e della legalità.

c.4 Per il conseguimento dei propri scopi, delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge; può, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi. Per raggiungere le predette finalità l'organizzazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'organizzazione in ogni caso rimborserà soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e curerà la copertura assicurativa ai sensi di legge.

c.5 L'associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro neanche indiretto.

Art. 3 – Sedi periferiche

c.1 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite o soppresse con delibera del Consiglio Direttivo, sedi periferiche distaccate dislocate sul territorio regionale. E' di competenza del Consiglio Direttivo disciplinare il funzionamento delle sedi periferiche mediante apposito regolamento.

c.2 A capo di ogni sede periferica vi deve essere un Coordinatore, nominato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Il coordinatore partecipa al Consiglio Direttivo senza avere però diritto di voto. Il Coordinatore rimane in carica salvo dimissioni, rinnovo o revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo. La carica di Coordinatore è gratuita salvo il rimborso delle spese, eventualmente sostenute e documentate. Quest'ultimo per l'espletamento dei suoi compiti potrà avvalersi di collaboratori.

Art. 4 – Associati

c.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e che si dichiarino disponibili a fornire le prestazioni personali atte al raggiungimento degli scopi associativi.

c.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

c.3 L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Svolge questa attività per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per

fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS e secondo l'esplicita delibera del Consiglio Direttivo. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

c.4 L'adesione all'Associazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo, deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo.

c.5 Le domande di adesione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare Statuto e Regolamento se esistente, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide, insindacabilmente, in merito entro il primo Consiglio Direttivo utile e comunque entro 90 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione. L'ammissione alla associazione da parte del Consiglio Direttivo va comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, deve, entro 90 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

c.6 L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

c.7 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita, né ad eredi o legatari.

c.8 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente Statuto ha il diritto di

- partecipare all'assemblea degli associati, di esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi presentando la propria candidatura;
- essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- svolgere le prestazioni gratuite concordate e recedere dall'appartenenza all'organizzazione in qualsiasi momento.

c.9 Ogni socio dell'organizzazione ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è annuale, intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Socio

c.1 La qualifica di socio si perde per le seguenti cause:

- a) dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa annua, a seguito di sollecito scritto anche a mezzo email da parte del Consiglio Direttivo;
- c) morte;
- d) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal regolamento se esistente e dalle deliberazioni assunte dagli organi associativi, o

per comportamento contrario ad essi, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione, i suoi organismi ed i suoi membri.

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

c.3 In presenza dei presupposti di cui alla lettera d) del comma 1) del presente articolo il Consiglio Direttivo deve riunirsi, entro 30 giorni da quando ha ricevuto notizia dell'accaduto, ed emettere la proposta di espulsione motivata.

c.4 La proposta di espulsione motivata va notificata a mezzo raccomandata a/r, raccomandata a mano o email, al socio interessato indicando le modalità e il termine entro cui addurre eventuali ragioni al Consiglio Direttivo stesso per l'eventuale riesame che dovrà avvenire entro 15 giorni dall'audizione; in caso di inerzia del socio interessato la proposta diventa definitiva ed il socio è espulso.

c.5 Nel caso in cui a seguito di audizione del socio il Consiglio Direttivo dovesse confermare la proposta di espulsione, contro il provvedimento il socio potrà presentare le proprie ragioni in audizione pubblica alla prima Assemblea utile degli associati. L'Assemblea informata da entrambe le parti decide in via definitiva.

c.6 Nelle more della decisione da parte dell'Assemblea degli associati, il socio perde automaticamente il diritto al voto.

Art. 6 – Soci Benemeriti e Soci Sostenitori

c.1 L'Associazione può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

c.2 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

c.3 Sono soci sostenitori coloro che, persone fisiche o giuridiche, contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7 – Organi

c.1 Sono organi di governo dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Direttore Scientifico.

c.2 È organo di controllo dell'Associazione il Revisore dei Conti (e l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge).

Art. 8 – Assemblea degli Associati

c.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti i soci dell'Associazione iscritti nel libro dei soci tre mesi prima della data prevista per la convocazione, in regola con gli adempimenti previsti dal presente Statuto e che non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto l'avvio del procedimento d'espulsione.

c.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.4 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

c.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, o da una persona nominata in seno all'Assemblea, ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo,

nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione o nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione.

c.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno 2 giorni prima; in ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione.

c.8 L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto dal Revisore dei Conti, o congiuntamente da almeno un terzo dei soci o da almeno 3 consiglieri. In questi ultimi due casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in videoconferenza ed è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

c.10 Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti.

c.11 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.

Art. 9 – Competenza dell'Assemblea degli Associati

c.1 Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Revisore dei Conti (e dell'Organo di Controllo ove esistente);
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) la nomina e la revoca del Revisore dei Conti;
- f) l'approvazione del bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1;
- g) la nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno;
- h) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per Statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 In questi casi le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e 5 del presente articolo.

c.3 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.4 L'Assemblea delibera inoltre:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) la nomina e i poteri dei liquidatori;
- d) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.5 Nei casi previsti al c.4 dell'art. 9 le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

c.6 Le proposte di trattazione degli argomenti di cui al comma 4 possono essere presentate, con idonea motivazione scritta all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 degli associati.

c.8 Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

c.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 membri effettivi e un minimo di 3 membri supplenti (laddove vengano presentate le candidature). In occasione dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali viene stabilito il numero massimo dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo.

c.2 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Scientifico.

c.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno quattro volte all'anno comunque entro il 31 dicembre ed il 31 marzo rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al comma 5 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero lo richieda il Revisore dei Conti ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto o posta elettronica, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza a mezzo telegramma o posta elettronica inviato almeno 2 giorni prima.

c.5 All'inizio di ciascun mandato il Consiglio Direttivo, per la realizzazione del proprio programma si può strutturare in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera. Ogni membro del Consiglio Direttivo è responsabile dell'attuazione, per l'area dipartimentale di propria competenza, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

c.6 Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Competenze del Consiglio Direttivo

c.1 Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione e dei suoi organi, anche attraverso l'approvazione dei regolamenti interni e/o circolari esplicative;
- b) definire l'ammontare della quota associativa annua;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Scientifico;
- f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- g) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) trasferire la sede legale nell'ambito della provincia;
- i) istituire sedi staccate anche in altri luoghi e nominarne il coordinatore;
- j) promuovere i provvedimenti di espulsione dei soci.

- c.2 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- c.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.4 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. È possibile intervenire in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, anche in videoconferenza ed è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.
- c.5 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i supplenti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri uscenti.
- c.6 Ove i supplenti di volta in volta interpellati non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione fra i soci al momento statutariamente in regola. I componenti cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea utile, nella quale è necessario procedere o a ratifica della cooptazione o a nuova nomina. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio Direttivo ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
- c.7 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.8 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo.
- c.9 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni alta facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
- c.10 Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
- c.11 I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati dall'organo stesso, al Presidente e/o al Comitato Esecutivo se esistente.

Art. 12 – Presidente

- c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza di voti, presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo se esistente, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se esistente;
 - c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - d) assumere, solo in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione utile;
 - e) dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se esistente e ne sorveglia l'esecuzione.
- c.3 In caso di assenza e impedimento temporanei il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
- c.4 Nel caso di cessazione del Presidente prima del mandato le funzioni sono svolte dal Vicepresidente che dovrà tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
- c.5 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.6 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 13 – Segretario

c.1 Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati necessario tra l'altro per la convocazione dell'Assemblea;
- b) verifica la titolarità degli aventi diritto al voto in occasione dell'assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se esistente;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d) provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo se esistente.

Art. 14 – Tesoriere

c.1 Il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- b) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo entro il mese di dicembre e del bilancio consuntivo entro il mese di marzo;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se esistente;
- d) sovrintende alle attività patrimoniali amministrative ed alla gestione finanziaria;
- e) gestisce i rapporti bancari e postali; i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo se esistente.

c.2 Su delibera del Consiglio Direttivo la figura del Tesoriere potrà essere accorpata alla figura del segretario.

c.3 Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione disposte dal Tesoriere devono essere supportate da idonea documentazione.

Art. 15 – Direttore Scientifico

c.1 Il Direttore Scientifico ha il compito di proporre le linee programmatiche dell'attività culturale, tecnica e scientifica dell'Associazione al Consiglio Direttivo, può nominare a suo insindacabile giudizio, fatti salvi motivi di proibità che verranno valutati dal Consiglio Direttivo, due consulenti scientifici che per la durata di un anno lo affiancheranno nello svolgimento della sua attività.

Art. 16 – Revisore dei Conti

c.1 Il Revisore dei Conti ed il supplente sono nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 Il Revisore dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 Il Revisore esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni, è investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per Statuto.

c.4 Il Revisore effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea alla quale espone la propria relazione.

c.5 Almeno ogni 90 giorni è tenuto ad effettuare il controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili fatta salva la facoltà di esercitare in ogni momento tale controllo; di ogni verifica deve essere redatto un verbale.

c.6 Il Revisore dei Conti, che partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, interviene alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

c.7 Il Revisore dei Conti può altresì essere invitato a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenze.

c.8 Alle attività del Revisore dei Conti si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Art. 17 - Organo di controllo

c.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

c.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

c.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

c.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

c.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Esercizio finanziario

c.1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di aprile dall'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo. Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

c.3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 19 - Bilancio Sociale e Trasparenza

c.1. L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

c.2. L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 20 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 21 - Cariche

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali, rinnovabili e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per il Revisore dei Conti e per l'Organo di Controllo.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di tre mandati consecutivi.

c.4 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno, ratificate dalla prima Assemblea utile dei soci, decadono allo scadere del quadriennio.

c.5 L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Comitato Esecutivo se esistente deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

c.6 Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Scientifico, Revisore dei Conti e Organo di Controllo sono incompatibili fra di loro in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

Art. 22 - Norme elettorali

c.1 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.

c.2 L'elezione degli organi di governo e di controllo avviene mediante scrutinio segreto.

c.3 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, deliberare diversamente.

c.4 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

c.5 Ogni socio esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega.

c.6 Ogni socio può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui nomina rientri nelle competenze dell'Assemblea.

c.7 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo.

c.8 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo, a Revisore dei Conti, a Organo di Controllo se esistente, deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire, almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva, al Presidente dell'Associazione.

c.9 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 8 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta email. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

c.10 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea purché sostenute da parte di almeno il 15% dei soci presenti all'Assemblea medesima.

c.11 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 8 - e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata - deve essere presente all'Assemblea elettiva.

c.12 All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 10, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

- c.13 Le candidature, pervenute o presentate nei modi sopra descritti vengono inserite, dal Segretario dell'Associazione, che garantisce la correttezza procedurale ed attesta l'esistenza dei requisiti necessari, in una lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere.
- c.14 Risultano eletti alle cariche sociali coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare. In ogni elezione, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.
- c.15 In caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
- c.16 Nel caso in cui il numero dei candidati effettivi e supplenti sia corrispondente al numero dei componenti dei vari organi sociali, l'Assemblea può nominare per acclamazione.

Art. 23 – Modalità di esercizio del voto

- c.1 In apertura di seduta assembleare il Segretario verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.
- c.2 Il Presidente dell'Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.
- c.3 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all'Assemblea il risultato della precedente votazione.
- c.4 Il conteggio di voti è assegnato al Segretario. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.
- c.5 Nel caso di Assemblea elettiva in apertura di seduta dopo che il Segretario ha verificato la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo, comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea dei soci quindi procede alla nomina con voto palese del Comitato Elettorale, determinandone contestualmente il numero dei componenti. Il Comitato Elettorale dovrà essere almeno di tre componenti tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.
- c.6 È demandata ad apposita circolare del Consiglio Direttivo il funzionamento del Comitato Elettorale.

Art. 24 – Libri sociali

- c.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se istituito;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei Conti (dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti);
 - il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione;
 - il libro dei soci benemeriti e sostenitori.

Art. 25 – Risorse economiche e patrimonio

- c.1 Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili ed immobili.
- c.2 L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- a) quota d'iscrizione e contributi degli associati;
 - b) reddito del patrimonio;
 - c) contributi dei privati;
 - d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) contributi di organismi internazionali;

- f) oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati- condividendone lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- i) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione;
- j) attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

c.3 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

c.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.

c.5 È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.6 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

c.7 Gli associati non in regola con il pagamento del contributo associativo annuale non possono partecipare all'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Non godono né dell'elettorato passivo né dell'elettorato attivo.

c.8 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

c.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo (dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze) è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

c.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. i.m.m. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 28 – Norma transitoria

c.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

c.2 A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

c.3 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.